

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 16 del 29/07/2014 - rif. PREC 75/14/L

Parere di Precontenzioso n. 16 del 29/07/2014 - rif. PREC 75/14/L d.lgs 163/06 Articoli 43, 64 - Codici 43.1, 64.1

OG1 "Edifici Civili ed industriali". Corretta indicazione della categoria prevalente- Nel bando di gara l'indicazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non è rimessa alla discrezionalità dell'Ente, ma è invece, specifico compito del progettista procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l'intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche, sulla base delle vincolanti indicazioni contenute negli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. in questo senso : A.V.C.P, parere del 16/12/2010 n. 217; Cons. Stato, Sez. VI, 30/12/2004 n. 8292. Fermo restando, che la sintetica descrizione dell'oggetto dell'appalto riportata nel bando di gara, in genere, non vale a ricomprendere tutte le lavorazioni di cui effettivamente si compone l'intervento, per la corretta individuazione della categoria prevalente di un appalto di lavori è necessario tener conto anche del computo metrico estimativo nonché del capitolato tecnico, allegati alla documentazione di gara. Nel caso di specie, sebbene l'impresa ricorrente contesti genericamente il fatto che la categoria prevalente individuata - OG1, classifica III - sia in contrasto con l'oggetto dell'appalto, dalla lettura del capitolato speciale di appalto, si evince con sufficiente chiarezza che effettivamente la componente largamente più significativa, anche in termini economici, delle lavorazioni previste, sia perfettamente coerente con la categoria indicata come prevalente nel bando di gara.